

*AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. GIOVANNI MORELLI
Via Sagrado n. 6 – 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832/346679
PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA

RICORSO PER L'OTTEMPERANZA ex art. 112 CPA

CON VALENZA OVE OCCORRA DI RICORSO ORDINARIO

Per: il sig. **TARATUFOLO EUSTACHIO** nato a MATERA il 20/03/1977 ed ivi residente in Via Gesualdo Da Venosa n.4/5 C.F. TRTSCH77C20F052T, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832387075) e Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; fax 0832-346679; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce, alla Via Sagrado, n. 6, giusta procura speciale su separato foglio da intendersi in calce al ricorso

- Ricorrente

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITTO**, in persona del Ministro in carica e **USR LOMBARDIA UFFICIO III AT Bergamo** e **USR BASILICATA Ufficio IV AT MATERA**, in persona dei rispettivi dirigenti pt

- Resistenti –

E nei confronti di **Acito Katia**

- Controinteres
sata

PER LA PIENA E CORRETTA OTTEMPERANZA

Della Sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023, resa inter partes e non impugnata nei termini di legge e pertanto divenuta definitiva;

NONCHE' IN SUBORDINE, OVE OCCORRA E NEI LIMITI DI

INTERESSE, PER L'ANNULLAMENTO

- delle GPS di II Fascia, formate dall'USR BASILICATA Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di MATERA, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, per le classi di concorso B009, A034, A041, A047, A040, A060, A032, A033, A037, A031, A026, A028, A003, A016, A020, A027 e delle cd GPS INCROCIATE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (per l'insegnamento su posti di sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione), pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 79 del 2/8/2022, per come modificate/ripubblicate con Decreto prt. N. 90 del 20/8/2024 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a (max 12 punti ad anno scolastico);
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina ivi compresi: a) - del provv.to di reifica del punteggio in GPS del Liceo Scientifico Statale Dante Alighieri di Matera pro. N. 11160 dell'8/10/2024;b) in parte qua l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

FATTO

Con la Sentenza N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023, il del TAR Lazio Roma Sez. III Bis ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal prof. Taratufolo avverso le GPS di II Fascia, formate dall'USR Lombardia Ufficio III

Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo, per la classe di concorso B009-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE e delle cd GPS INCROCIATE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (per l'insegnamento su posti di sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione), per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate dal predetto Ufficio con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 160 del 1/8/2022 e modificate/ripubblicate con Decreto prt. N. 174 del 24/8/2022, **nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a (max 12 punti ad anno scolastico)** (cfr Sentenza TAR Lazio Terza Bis n. 15741 de 24/10/2023).

Con istanza di esecuzione del 29/4/2024 il ricorrente ha diffidato l'Ufficio Scolastico di Bergamo alla corretta esecuzione della citata sentenza ormai passata in giudicato.

In riscontro alla predetta richiesta l'USR Lombardia AT Bergamo ha però rilevato quanto segue: *“il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) che gestisce le procedure informatizzate relative alla gestione delle graduatorie GPS di II fascia e delle cd GPS incrociate di scuola secondaria superiore a cui il Prof. Taratufolo Eustachio è iscritto per gli aa. ss. 22/23 e 23/24, al momento non è operativo.*

È imminente l'emanazione dell'ordinanza ministeriale per le GPS 2024/2026 che consentirà agli aspiranti di presentare domanda ex novo o aggiornare la domanda del 2022 (cfr. nota dell'USR Lombardia At Bergamo) (cfr nota riscontro UST Bergamo in atti).

L'aggiornamento delle Graduatorie è stato poi disposto con l'OM n. 88 del 16/5/2024.

Con l'occasione il ricorrente, oltre all'aggiornamento, ha chiesto l'inserimento nelle GPS della provincia di Matera. Ha in sostanza modificato la provincia di inserimento, in sintonia con la disciplina specifica, chiedendo di spostare i servizi ed i punteggi già maturati nelle precedenti GPS della provincia di

Bergamo, ivi compreso quello spettante in esecuzione della citata sentenza.

Convinto quindi del riconoscimento di diritto del servizio militare, almeno per la B009 e per le graduatorie Incrociate ha ritenuto comunque di doverlo dichiarare nuovamente come servizio specifico riconosciuto con la Sentenza del TAR Lazio n.15471/24 anche per le nuove classi di concorso richieste con la domanda del 23/6/2024.

Dovendosi attenere comunque alle modalità di compilazione della piattaforma telematica, anche per dichiarare del servizio di leva e della sentenza del TAR Lazio, ha ritenuto di inserire il predetto servizio come aspecifico nella classe di concorso ADSS. E tanto nella considerazione che trattandosi di una classe di concorso trasversale per la scuola secondaria superiore di secondo grado (cioè di per sé riferibile a ciascun insegnamento curriculare/classe di concorso) il sistema avrebbe caricato automaticamente detto servizio come aspecifico anche nelle altre classi di concorso per le quali il ricorrente aveva chiesto l'inserimento per la prima volta (al pari della ADSS) con la domanda del 2024.

Senonchè alla pubblicazione delle nuove GPS della provincia di Matera disposte dall'USR Basilicata AT di Matera con decreto prot. n.79 del 2/8/2024, così come rettificato con successivo decreto prot. n. 90 del 20/8/2024, ha appreso suo malgrado il mancato riconoscimento del predetto servizio sia per la B009 sia per le classi di concorso A034, A042, A047, A040, A032, A033, A037 per le quali aveva fatto domanda per la prima volta (e per le quali pure aveva diritto al riconoscimento del punteggio relativo anche se come aspecifico).

Per le altre classi di concorso e cioè la A060, A031, A034, A026, A028, A003, A016, A020 e A027 il servizio di leva è stato invece riconosciuto, almeno inizialmente (per la A028 e per la A060 come servizio aspecifico, e quindi con la metà dei pt).

In disparte la perplessità e contraddittorietà dell'operato dell'USP di Matera il sig. Taratufolo ha reiterato sia all'At Bergamo e sia All'AT Matera le richieste di una corretta esecuzione del giudicato con il riconoscimento del servizio

spettante (vedi diffida del 29/04/2024 e 20/8/2024).

Senonchè a tali richieste, rimaste prive di riscontro, ha poi fatto seguito il decreto prot. n. 11160 dell'8/10/2024 con cui il dirigente del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera, in pretesa esecuzione dell'art. 8 commi 7,8 e 9 dell'OM 88/24 ha rettificato ulteriormente le predette graduatorie decurtando il punteggio per il servizio militare laddove era stato inizialmente riconosciuto (ovvero per le classi di concorso A034, A060 A031, A034, A026, A028, A003, A016, A020 e A027).

A motivazione di tale ultima rettifica il Dirigente ha rilevato quanto già ufficiosamente anticipato al ricorrente e cioè che: ***“il servizio dichiarato nell'a.s. 1997/98, relativamente al servizio militare, non può essere valutato in quanto la sentenza favorevole n. 08002/2022 del TAR del Lazio non ha ad oggetto l'annullamento dell'OM 88/24”*** (Sic!; cfr. Decreto Dirigente Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera prot. n. 11160 dell'8/10/2024)

Tanto premesso, essendo evidente la violazione del giudicato, con il presente atto il ricorrente intende chiedere la corretta esecuzione della sentenza TAR Lazio N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023, il del TAR Lazio Roma Sez. III Bis e comunque il riconoscimento del diritto alla valorizzazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto al pari del servizio specifico, ai fini della valutazione ed assegnazione del relativo punteggio anche nelle GPS formate dall'USR Basilicata AT Matera per il periodo 24-26, e tanto per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO.

Innanzitutto appare opportuno evidenziare che competente per l'esecuzione della decisione in epigrafe, *ratione temporis*, era l'USR Lombardia At Bergamo. Quest'ufficio avrebbe infatti dovuto procedere all'immediata rettifica del punteggio nelle GPS formate per detta provincia, valide per il biennio 2022-24. Ove tale amministrazione periferica avesse proceduto correttamente il ricorrente si sarebbe ritrovato il servizio caricato direttamente sulla piattaforma di istanze

on line e non sarebbe stato necessario doverlo inserire nuovamente nella domanda presentata in data 2024.

Ad ogni buon fine non rileva la motivazione adottata dall'AT Bergamo a sostegno del proprio operato nella vicenda.

Ed infatti contrariamente a quanto sostenuto nella nota di riscontro alla richiesta di esecuzione del ricorrente, l'Amm.ne ha sempre la possibilità di entrare nel sistema ed apportare le dovute rettifiche, così come è dato rilevare agevolmente dalle numerose rettifiche di punteggio, depennamenti e reinserimenti disposti in corso d'anno.

Appare così evidente l'illegittimità dell'operato dell'AT Bergamo e la violazione/elusione del giudicato.

A tale violazione ha poi colpevolmente concorso anche l'USR Basilicata At Matera che del tutto inaspettatamente si è rifiutato di procedere al riconoscimento del punteggio rivendicato dal ricorrente. Eppure quest'ultimo ha esplicitamente richiamato nella domanda di aggiornamento presentata al predetto UST anche la sentenza passata in giudicato con la richiesta di valorizzazione del servizio.

L'UST Matera ha però eccepito per le vie brevi l'inutilità della predetta sentenza. Secondo la ricostruzione dei funzionari del predetto ufficio, riportata ufficiosamente al ricorrente, la decisione riguarda unicamente le GPS di cui all'OM 112/22 e non anche quelle aggiornate in base all'OM 88/24. Da tanto la decisione di non conformarsi. Come anticipato in narrativa tale motivazione è stata poi esplicitata nell'ultimo decreto di rettifica in danno al ricorrente adottato dal Liceo Scientifico Dante Alighieri (cfr. Decreto Dirigente Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera prot. n. 11160 dell'8/10/2024).

Ebbene, con la pubblicazione delle graduatorie per le supplenze, intervenuta in data 02.09.2020 e 20.08.2020, e precisamente per quelle relative alle seguenti classi di concorso B009 A034, A042, A047, A040, A032, A033, A037 (Vedi prod), il ricorrente è stato graduato in posizione inferiore rispetto a quella

spettante, senza il punteggio spettante per il servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso/abilitante (diploma).

Nel valutare tutti i titoli presentati dal ricorrente (culturali e di servizio), l'Amm.ne resistente ha ommesso di assegnare i punti per la valutazione del servizio militare (max 12 pt. ad anno scolastico) spettanti in virtù del giudicato di cui alla sentenza TAR Lazio N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023, il del TAR Lazio Roma Sez. III Bis.

Successivamente, in sede di ulteriore rettifica disposta con Decreto Dirigente Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera prot. n. 11160 dell'8/10/2024, tale violazione è stata perpetrata anche per le altre classi di concorso alle quali il prof. Taratufolo ha avuto accesso (e cioè A034, A060 A031, A034, A026, A028, A003, A016, A020 e A027).

Evidente si appalesa così la violazione del giudicato che sebbene riferito alle GPS formate in applicazione dell'OM 112/22, va certamente applicato anche agli aggiornamenti periodici. In disparte la evidente perplessità e contraddittorietà del comportamento dell'Amm.ne, non può pertanto essere condivisa la motivazione da ultimo esplicitata con il Decreto del Liceo Dante Alighieri secondo cui il ricorrente, per far valere il giudicato, avrebbe dovuto procedere anche all'impugnazione dell'OM 88/24.

Ad ogni buon fine, poichè anche l'OM 88/24, ha previsto la valutazione del servizio militare con l'attribuzione di un punteggio pari a quello di servizio effettivo prestato presso l'Amm.ne resistente (ovvero pt 2 per ogni mese secondo Tabella) solo se prestato in costanza di nomina, per mero scrupolo il ricorrente ha comunque interesse ad impugnare, ove occorra, anche tale disposizione normativa e le GPS formate dall'USR Basilicata AT Matera, per i seguenti motivi di diritto:

II. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DI GIUDICATO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA

LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958;VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297;VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2050 DLGS N. 66 2000 ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA'; PERPLESSITA'; CONTRADDIORIETA' MANIFESTA; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

I. Con O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 è stato previsto, all'art. 15, comma 6, che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare e il servizio civile sono interamente valutabili, **purchè prestati in costanza di nomina**”.

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non risulta in linea con tutta la normativa sulla valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha affermato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, come nella fattispecie di

cui trattasi: “La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado)... Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato **dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea)** indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio. **La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.”.**

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – del ricorrente), nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l’accesso all’insegnamento (diploma abilitante all’insegnamento).

Nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “ ... la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” **(si veda, altresì, la**

giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011).

Dirimente è stata la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020 nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non

qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020).

Quanto sopra ha trovato conferma anche nella più recente Giurisprudenza del

Consiglio di Stato che in una vicenda del tutto analoga ha così statuito: “Considerato che i motivi di appello contengono sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, che non sembrano presentare le caratteristiche di una procedura concorsuale, e che, pertanto, vi siano le condizioni per dare continuità alla giurisprudenza della sezione (tra le tante cfr. sent. n. 2151 del 2018; odr. 4338/2021) e della giustizia civile (cfr. Cass. n. 15467/2021) che, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, affermano la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI Ord. N. 5196 del 24/9/2021).

E’ evidente che l’OM. N. 88/2024, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si appalesa del tutto arbitraria ed irrazionale.

E tanto in considerazione della normativa di carattere generale che valorizza una simile prestazione al pari di un qualsiasi servizio ai fini dell’aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatoria (anche di quelle finalizzate al reclutamento del personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato).

In più, va ricordato che il ricorrente ha adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all’entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare.

Tanto ad indicare che allo stesso deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione.

Il ricorrente, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all’insegnamento, è stato preposto successivamente al servizio militare obbligatorio allorquando era già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all’ingresso nel mondo

della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore con L. 958/1986 e D.Lgs. n.297/1994.

Evidente pertanto è l'illegittimità delle disposizioni impugnate anche per violazione della tutela dell'affidamento del ricorrente.

Invero, il ricorrente dava per scontato la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento, senza alcun limite relativo allo svolgimento o meno di detto servizio in costanza di nomina. E tanto anche in virtù del fatto che ha dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi ha dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico!

Da tanto l'illegittimità della clausola del bando impugnata con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti integralmente i punti (2 per ogni mese di servizio militare) per un max di 12 punti all'anno nelle graduatorie di interesse, per il servizio militare di leva effettuato, in quanto coincidenti con un'annualità di servizio.

II. Per i medesimi motivi innanzi rappresentati l'OM impugnata è altresì illegittima parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che "gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica", modalità queste che hanno illegittimamente costretto il ricorrente, a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento, a presentare la domanda utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero. Ebbene, tale sistema non gli ha consentito di dichiarare agevolmente il servizio militare nelle medesime modalità previste per i servizi svolti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato (da qui la scelta di caricarlo in una sola classe di concorso diversa dalla B09 in modo da farlo valere come aspecifico anche per le altre). Da tanto l'interesse del ricorrente ad impugnare, ove occorra, anche la citata disposizione dell'OM ove considerata preclusiva della corretta dichiarazione del servizio in parola e della relativa corretta sua valorizzazione.

Evidente infatti è la illegittimità derivata anche di tale disposizione che, nei limiti di interesse, condivide i vizi dell'art. 15 OM 88/24 già innanzi evidenziati.

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.

Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere l'OM impugnata conforme alla normativa di riferimento, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L.97/2004, nella parte in cui non prevede alcun riferimento alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione.

La mancata valutazione del servizio militare già precedentemente disciplinata in altre fonti legislative viola infatti i principi ed i precetti costituzionali di uguaglianza alla base del nostro ordinamento, determinando una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono visti valutare tale servizio anche ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e coloro che, come il ricorrente, vengono privati di tale beneficio.

Ma non solo; evidente è altresì la disparità di trattamento rispetto alle procedure concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che nei loro bandi, invece, prevedono la valutabilità del servizio militare di leva.

Peraltro è impensabile che la mancata valutazione investa chi sia stato obbligato ad una prestazione personale imposta per legge ex art. 23 della Costituzione.

Non v'è dubbio, infatti che solo dal 1° gennaio 2005 la leva militare è stata dichiarata facoltativa e che, pertanto, coloro che sono stati assoggettati all'imposizione legislativa fino a quella data, spesso al termine degli studi superiori e dei corsi di laurea, hanno il diritto di vedersi riconosciuto il relativo servizio come valutabile nelle procedure concorsuali.

B) Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere corretta l'operato dell'UST di Matera nel non aver valutato il servizio militare di leva del ricorrente si deve

eccepire l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L. 97/2004 nella parte in cui non prevede alcun riferimento 11 alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso per l'Ottemperanza con conseguente condanna delle Amm.ne resistenti alla corretta esecuzione della Sentenza TAR Lazio Roma Sez. III Bis N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023 e, in subordine, ove occorra, l'annullamento in parte qua, nei limiti di interesse, dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara che il presente ricorso attiene a procedure concorsuali di pubblico impiego ed ha valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 22/10/2024

Avv. Giovanni Morelli

**Morelli
Giovanni** Firmato digitalmente
da Morelli Giovanni
Data: 2024.10.22
17:25:17 +02'00'

Avv. Giuliano Giannini

**Giuliano
Giannini** Firmato digitalmente
da Giuliano Giannini
Data: 2024.10.23
08:38:25 +02'00'

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis n. 2683/25. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn 10934/24) con le modalità rese note sul sito medesimo.